




Regione Umbria
Consiglio Regionale

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: atti@crumbria.it

ATTO N. 711

PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa
del Consigliere CHIACCHIERONI

"VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE PRESENTE SUL TERRITORIO REGIONALE"



*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e
Protezione dei dati personali il 13/01/2012*

Trasmesso alla III e I Commissione Consiliare Permanente il 13/01/2012



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

• **Concetto ed evoluzione della disciplina**

L'Archeologia Industriale è una disciplina che a partire dallo studio dei luoghi dei processi produttivi, dei resti materiali dell'industrializzazione, oggetti, macchine, edifici, giunge alla ricostruzione della fisionomia di un determinato territorio, della sua storia, delle sue modificazioni e con essa alla conoscenza della storia di un popolo, della sua cultura e della sua civiltà: lo studio dei resti materiali dell'industrializzazione viene quindi inteso come attività di identificazione e tutela della fisionomia di un determinato territorio.

L'elaborazione del concetto di Archeologia Industriale prende le mosse da studi di docenti universitari britannici risalenti agli anni '50, nonostante il fermento culturale a tale riguardo avesse già preso avvio nel periodo immediatamente successivo alla fine della seconda Guerra Mondiale. Nel periodo di ricostruzione postbellica furono infatti distrutte numerose strutture nelle principali città del Regno Unito. Alla loro demolizione si opposero associazioni di cittadini, che in essi vedevano una traccia importante del proprio passato. Nonostante le molte proteste dei comitati e della Comunità Internazionale, l'abbattimento di questi fu inevitabile, ma l'insuccesso di questi provvedimenti portò in seguito il governo britannico a riconoscere alcuni siti ed infrastrutture come monumenti nazionali: il patrimonio di archeologia industriale veniva così ufficialmente riconosciuto nella sua importanza culturale dalle autorità anglosassoni.

La paternità dell'espressione Archeologia Industriale si deve a Michael Rix, professore dell'Università di Birmingham, il quale la utilizzò per la prima volta in un suo articolo pubblicato su di una rivista specializzata nel 1955. In questa prima fase lo sforzo degli studiosi si concentrò prevalentemente sulla individuazione dei beni e dei siti di interesse. Cominciarono inoltre a strutturarsi le prime associazioni, anche a livello internazionale, per lo studio e la tutela del patrimonio di Archeologia Industriale. Gli studi sono poi proseguiti ed evoluti, in particolare a livello nord-americano, soprattutto nel senso dell'elaborazione di una nuova metodologia.

L'inquadramento storico della disciplina è argomento tanto fondamentale quanto particolare, poiché il concetto in esame è assolutamente relativo: non riguarda una precisa epoca, o meglio, interessa momenti diversi che variano da Paese a Paese. Questo a causa del criterio utilizzato per la periodizzazione. La concezione archeologica dell'industrializzazione non è infatti cronologicamente vincolata, ma è culturalmente specifica ed interessa il momento storico in cui una determinata società, in relazione ai propri settori produttivi e alle sue realtà



Il Consigliere

Gianfranco Chiacchieroni

tecniche, ha conosciuto la rivoluzione industriale, senza dimenticare le attività preindustriali e protoindustriali.

Sicuramente l'approccio da tenere quando si parla di Archeologia Industriale è di tipo interdisciplinare, poiché essa studia tutte le testimonianze, materiali ed immateriali, appositamente create al fine di attuare processi industriali od originatesi a causa di questi. E' quindi possibile affrontare questo tema sia da un punto di vista squisitamente storico-antropologico, per approfondire la conoscenza della storia del passato e del presente industriale, ma anche in una dimensione architettonico-ingegneristica, come peraltro testimoniano numerosi corsi specifici attivati nelle relative Facoltà universitarie, tra cui quella di Perugia.

• **Esempi di siti recuperati**

L'attenzione su questi argomenti è da tempo alta a livello internazionale: basti pensare al ponte di ferro sul fiume Severn, in località Coalbrookdale, nel Galles, riconosciuto appunto monumento nazionale in Inghilterra già negli anni '50, o al Museo della Gare d'Orsay, a Parigi, ex stazione ferroviaria. Merita sicuramente di essere menzionato anche il bacino della Ruhr, in Renania settentrionale-Westfalia, a nord di Düsseldorf. Dove un tempo c'erano le miniere ora c'è la cultura: un territorio riconvertito e bonificato, trasformato in uno straordinario punto d'attrazione turistica mediante musei e spazi dedicati al tempo libero.

Senza andare oltralpe, si ricorda un esempio notevole di recupero industriale come il Lingotto di Torino, storico stabilimento di produzione FIAT, ora centro polivalente dotato di area congressi ed espositiva. Nel nord Italia sono poi numerosissimi i lanifici, come quelli del Comune di Schio, e gli opifici in genere recuperati ed indirizzati alle più varie destinazioni d'uso: non solo socio-culturali, ma addirittura sedi di uffici e negozi.

• **La situazione in Umbria**

In Umbria la più importante realtà sotto il profilo dell'Archeologia Industriale è la Conca Ternana. Quest'area ingloba i centri urbani di Terni e Narni Scalo e l'insieme delle loro industrie (le acciaierie, le fabbriche d'armi, gli stabilimenti elettrochimici, siderurgici, tessili e meccanici), oltre a fabbriche, villaggi e quartieri operai, stazioni e linee ferroviarie, canali idraulici, centrali e linee elettriche, cave e discariche.

La Conca Ternana, la cui industrializzazione inizia dagli anni ottanta dell'Ottocento, fino ad oggi è stata oggetto di profonde trasformazioni e presenta una gran varietà di modelli e forme di urbanizzazione e industrializzazione, ma anche fenomeni di abbandono e dismissione, con relativi interventi di recupero o di riconversione di grande interesse. La Conca



Ternana si configura perciò come una sorta di parco, di museo a cielo aperto di valore inestimabile.

Dalla fine degli anni novanta Terni ed il suo territorio sono al centro del dibattito sull'archeologia industriale, trasformandosi in una sorta di laboratorio, grazie a numerosi interventi di recupero (le Officine Bosco, l'edificio operaio del Palazzone), di conservazione (la centrale elettrica del Galleto) e di riuso (gli stabilimenti per la produzione di calcio a Papigno utilizzati come studi cinematografici; l'area del SIRI, destinata a polo museale della città).

Al di fuori dell'area di Terni, nel resto del territorio umbro si sono esplicati percorsi di sviluppo economico diversi dal modello della grande impresa, che governa la dimensione ternana. Si tratta di realtà eterogenee, dominate da singoli ed imponenti monumenti di archeologia industriale.


Precedentemente allo sviluppo industriale di Terni, almeno fino alla metà dell'Ottocento, il principale centro commerciale e manifatturiero dell'Umbria era Foligno con il suo circondario. Sono testimonianze di questa realtà gli opifici all'interno della città e le cartiere (insieme a gualchiere, mulini, concerie, ramiere) della valle del Menotre. Ancora a ridosso di Foligno sorge uno dei più importanti monumenti dell'archeologia industriale umbra: lo zuccherificio, edificato nel 1900.

Nel Perugino lo sviluppo manifatturiero ebbe luogo a fine Ottocento, inizio Novecento favorendo la nascita di filande ed altri opifici. Tracce di questa rete produttiva si trovano nelle manifatture tessili e nei mulini lungo il corso del Tevere. Perugia inoltre è la sede di una delle esperienze industriali più note del novecento la Perugina, di cui resta unica testimonianza una ciminiera. La memoria di questi luoghi è contenuta nel museo aziendale della Buitoni-Perugina.

Nelle aree urbane di media dimensione si trovano esempi di manifatture industriali, scaturite dalle economie tradizionali, come le fabbriche per la lavorazione del tabacco, gli stabilimenti per la produzione di ceramiche e maioliche, le vetrerie e le fornaci. Inoltre nella regione non mancano siti minerari, con relative strutture residenziali e produttive.

Nella nostra Regione si ravvisa anche la presenza di un sito che può ben esser definito protoindustriale in località Rotaprana di S. Vito, nel Comune di San Venanzo, che comprende una 'chiusa', un canale artificiale, una fornace per la produzione di laterizi, una 'colta' per lo stoccaggio delle acque ed un mulino per la molitura per grano e olio.

Una nuova sensibilità verso i siti industriali e la loro memoria è dimostrato dalla nascita di strutture museali come il Museo del Tabacco di San Giustino, il Museo regionale della Ceramica di Deruta, il Museo del vetro di Piegari, il Museo Dinamico del Laterizio e delle Terrecotte di Marsciano, a cui si



Il Consigliere

Gianfranco Chiacchieroni

aggiungono i progetti di musei e valorizzazione delle miniere di Collazzone, di Morgnano nel comune di Spoleto, Pietrafitta, Monteleone di Spoleto e Gualdo Cattaneo.

Problemi diversi pongono invece i processi di industrializzazione più recente, delle seconda metà del XX secolo, come il caso di Bastia, in cui si sovrappongono fabbriche e spazi residenziali e più difficile è la gestione delle aree industriali dismesse.

• Istituti ed organizzazioni attive

L'interesse culturale rispetto a tale argomento si può percepire anche dalle numerose associazioni culturali sorte per lo studio, la riqualificazione e la tutela dei beni facenti parte del patrimonio di Archeologia Industriale.

A livello internazionale l'organizzazione sicuramente più importante è il "Comitato internazionale per la conservazione del patrimonio industriale" (TICCIH), unica organizzazione mondiale di specialisti del patrimonio industriale: dagli anni Ottanta questo Comitato è riconosciuto dalla Commissione per il patrimonio mondiale dell'ICOMOS (International Council for Monuments and Sites) come propria sezione consulente dell'UNESCO per la selezione dei monumenti, siti e paesaggi dell'industria e dell'industrializzazione nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità.

L'ICOMOS è a sua volta una Organizzazione Non Governativa internazionale che opera per la conservazione dei monumenti storici e dei siti mondiali in collaborazione con l'UNESCO.

In Italia la sola associazione esistente è l'AIPAI (Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale), fondata nel 1997 ed oggi attiva mediante una sezione in ogni regione italiana.

Di fondamentale importanza è nel nostro territorio la presenza dell'ICSIM (Istituto per la Cultura e la storia d'Impresa "Franco Momigliano") a Terni, associazione che annovera tra i suoi soci fondatori la Regione Umbria, le Province ed i Comuni di Perugia e Terni. Nel corso degli anni a questi si sono aggiunti (in qualità di soci ordinari), oltre a vari Comuni umbri (Marsciano, Collazzone, Spoleto, Foligno), la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Terni, la finanziaria regionale Gepafin, l'Associazione degli Industriali della Provincia di Terni, il Centro Sviluppo Materiali (CSM), la società cooperativa ARIS Formazione, l'Associazione Nazionale Archivistica Italiana (ANAI) e l'Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale (AIPAI).

L'Istituto "Franco Momigliano" rappresenta un centro di eccellenza del sistema dell'alta formazione post laurea e post diploma della Regione Umbria, svolgendo attività di studio, formazione e promozione e la diffusione della cultura d'impresa, la tutela e la valorizzazione del patrimonio industriale.

Negli ultimi anni l'Istituto si è andato progressivamente trasformando da struttura sostanzialmente formativa ad agenzia di sviluppo locale al servizio dei



Il Consigliere

Gianfranco Chiacchieroni

soci e del territorio, capace di coniugare attività formative, ricerca, marketing territoriale, iniziative culturali, didattiche e divulgative.

Il TICCIH, in collaborazione con l'AIPAI, nel 2006 ha organizzato il XIII Congresso mondiale degli archeologi industriali tra Terni e Roma.

• **Quadro normativo**

I principi ispiratori di tale proposta di legge regionale non possono che esser ricerchati nella Costituzione repubblicana e nello Statuto della Regione Umbria. In armonia con quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della Costituzione, per cui la Repubblica "tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione" e dall'articolo 11, comma 3, dello Statuto regionale "la Regione opera per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, storico, archeologico, artistico e paesistico umbro", si promuove tale iniziativa legislativa, che vuole essere proposta innovativa ed utile a dare la giusta importanza ad una tematica sinora poco considerata dal punto di vista legislativo: in Italia non si ravvisa infatti la presenza di una specifica disciplina normativa sulla Archeologia Industriale.

Il testo di riferimento è in ogni caso da considerare il d. lgs. 42/2004, cd. "Codice dei beni culturali e del Paesaggio"; che ha raccolto le principali disposizioni esistenti in materia. Sebbene in esso non venga mai espressamente citata la dizione "archeologia industriale", prende in considerazione singole espressioni che sicuramente possono essere ricondotte al patrimonio industriale, di cui si citano, a titolo esemplificativo, "i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico" (art.10, comma 4, lett. h).

A livello regionale l'unica iniziativa legislativa è stata presa dalla Regione Friuli Venezia Giulia ormai ben 15 anni fa. Si tratta della legge regionale n.24 del 15/07/1997 "Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.", attuata con regolamento regionale del 2007.

Un interessamento più recente alla tematica è venuto invece da parte della Regione Emilia Romagna, che con legge regionale 30 novembre 2009, n. 23 "Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. Modifica della Legge regionale 24 marzo 2000, n.20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) e norme transitorie in merito alla Legge regionale 30 ottobre 2008, n.19 (Norme per la riduzione del rischio sismico)" ha confermato tra i progetti strategici della Regione gli interventi su "sistemi idraulici e l'archeologia industriale quali elementi costitutivi e caratterizzanti il paesaggio della pianura, che possono rappresentare occasioni importanti dal punto di vista testimoniale e didattico".

Sul piano internazionale, si ricorda infine che il Comitato internazionale per la conservazione del patrimonio industriale (TICCIH) nel suo XII Congresso in



Il Consigliere

Gianfranco Chiacchieroni

Russia, nel 2003, ha adottato una carta per il patrimonio industriale, la "Carta di Nizhny Tagil per il patrimonio industriale". Tramite ICOMOS la Carta è stata presentata all'UNESCO per la sua ratificazione e approvazione.

Questa Carta costituisce lo standard internazionale per lo studio, la documentazione, conservazione ed interpretazione del patrimonio industriale.

• **Obiettivi e finalità della legge**

L'archeologia industriale è sicuramente destinata ad un grande sviluppo. Questo presupposto muove dalla considerazione che tanto in Europa quanto nelle Americhe si assiste ad un sempre maggiore interesse per gli aspetti dell'industrializzazione che vengono, con il passare del tempo, visti in chiave maggiormente storica.

Lungi dalla logica meramente vincolistica, peraltro spontaneamente superata da molti dei recuperi già esistenti, questo progetto di legge regionale si propone in primo luogo di valorizzare e, in qualche caso, salvare dal degrado alcuni importanti siti presenti nella nostra Regione, così da sfruttare anche quegli spazi che sembrano invece esser destinati alla demolizione, dando dignità e nuova vita ad edifici che in molti casi hanno scritto pagine di storia della nostra Regione.

Le destinazioni d'uso potranno quindi essere molteplici: non solo museali ed espositive, ma anche commerciali, addirittura abitative.

• **Sintesi dell'articolato**

La proposta di legge recante "Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale presente sul territorio regionale" si compone di 12 articoli di cui:

Art. 1 "Oggetto e finalità": individua argomento ed obiettivi del testo di legge regionale.

Art. 2 "Definizioni": definisce i principali concetti utilizzati nel testo.

Art. 3 "Attività di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale presente sul territorio regionale": individua le attività che è possibile realizzare.

Art. 4 "Accordi, intese e altra forme di collaborazione per la ricognizione e la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale": prevede la possibilità di collaborazione tra amministrazioni statali, enti locali ed altri mediante diversi strumenti giuridici.

Art. 5 "Programmazione regionale": prevede che la Giunta regionale dia attuazione alla presente legge mediante l'approvazione di un Piano triennale



Il Consigliere

Gianfranco Chiacchieroni

per la valorizzazione dell'archeologia industriale, nonché mediante l'adozione di un Piano annuale che contenga le azioni specifiche da realizzare.

Art. 6 "Commissione regionale per l'archeologia industriale": istituisce la Commissione e ne individua i componenti, che svolgono la loro attività senza percepire alcun compenso.

Art. 7 "Attività della Commissione": individua le attività che la commissione è chiamata a svolgere.

Art. 8 "Individuazione della struttura amministrativa di coordinamento e supporto per le attività di valorizzazione dell'archeologia industriale": individua le strutture di livello regionale competenti a svolgere attività di supporto.

Art. 9 "Contributi regionali": prevede la destinazione di contributi per la realizzazione di quanto previsto della presente legge e l'individuazione di criteri e procedure per l'erogazione degli stessi mediante regolamento della Giunta regionale.

Art. 10 "Relazione consuntiva": relazione che deve essere presentata al Consiglio regionale con cadenza annuale dalla Giunta regionale.

Art. 11 "Norme finali"

Art. 12 "Norma finanziaria"

Il Consigliere

Gianfranco Chiacchieroni

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale presente sul territorio regionale”

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 dello Statuto regionale, promuove la valorizzazione e la fruizione del patrimonio di archeologia industriale presente sul proprio territorio, riconoscendo il valore che esso riveste per la cultura regionale.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono poste le seguenti definizioni:

- a) patrimonio di archeologia industriale: testimonianze del lavoro e della cultura industriale presenti sul territorio regionale e, in particolare, edifici, macchine, attrezzature industriali, archivi, biblioteche, fotografie e filmati cinematografici afferenti l'industria, prodotti originali dei processi industriali, siti minerari dismessi;
- b) conservazione: attività di prevenzione dal degrado;
- c) restauro: intervento diretto sul bene finalizzato all'integrità e al recupero del bene stesso;
- d) interventi di riuso compatibile: interventi di riqualificazione dei siti industriali dismessi o dei siti minerari dismessi o degli edifici industriali dismessi, compatibili con le esigenze di conservazione e di tutela.

Art. 3 (Attività di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale presente sul territorio regionale)

1. La Regione, nel rispetto del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), promuove e sostiene iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale presente sul territorio regionale, consistenti, in particolare, nelle seguenti attività:

- a) iniziative volte, nel rispetto della normativa statale, alla catalogazione, conservazione e restauro di beni che costituiscono testimonianza del lavoro e della cultura industriale e, in particolare, di macchine, attrezzature industriali, archivi, biblioteche, fotografie e filmati cinematografici afferenti l'industria, nonché di prodotti originali dei processi industriali;

Il Consigliere

Gianfranco Chiacchieroni

- b) iniziative volte, nel rispetto della normativa statale, alla catalogazione, conservazione ed interventi di "riuso compatibile" di siti ed edifici industriali dismessi, nonché all'individuazione ed al riuso compatibile dei siti minerari dismessi;
- c) istituzione di musei, poli e reti museali concernenti l'archeologia industriale, compresi gli ecomusei di cui alla legge regionale 14 febbraio 2007, n. 34 (Promozione e disciplina degli ecomusei);
- d) realizzazione di itinerari culturali e di percorsi tematici comprendenti i siti, i musei e gli ecomusei di archeologia industriale;
- e) creazione di laboratori didattici all'interno di musei e di ecomusei di archeologia industriale;
- f) realizzazione di sistemi informativi o portali web dedicati all'archeologia industriale;
- g) attuazione di iniziative di comunicazione e promozione turistica-culturale, concernenti il patrimonio di archeologia industriale;
- h) predisposizione di servizi di trasporto collettivo per la visita dei siti, dei musei e degli ecomusei di archeologia industriale;
- i) attività di ricerca e di studio sul patrimonio di archeologia industriale.

Art. 4

(Accordi, intese e altre forme di collaborazione per la cognizione e la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale)

1. La Regione promuove, nel rispetto della normativa statale e regionale, accordi, intese e altre forme di collaborazione con amministrazioni statali, enti locali ed altri soggetti, ai fini della cognizione, catalogazione e valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), nonché ai fini dell'attivazione del procedimento di cui all'art. 14 del D. Lgs. 42/2004.

Art. 5

(Programmazione regionale)

1. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3 e considerati gli accordi, intese ed altre forme di collaborazione di cui all'articolo 4, adotta, previo parere obbligatorio e non vincolante della Commissione regionale per l'archeologia industriale di cui all'articolo 6, un Programma triennale per la valorizzazione dell'archeologia industriale e lo sottopone al Consiglio regionale per l'approvazione.
2. Il Consiglio regionale è tenuto ad esprimersi entro trenta giorni dalla trasmissione da parte della Giunta del Programma di cui al comma 1, decorsi inutilmente i quali, il Programma si considera approvato.

Il Consigliere

Gianfranco Chiacchieroni

3. La Giunta regionale adotta, entro il 31gennaio di ogni anno, un Piano annuale riguardante le specifiche azioni da porre in essere nell'anno di riferimento, nell'ambito di quanto disposto dal Programma triennale.

Art. 6

(Commissione regionale per l'archeologia industriale)

1. E' istituita presso la Direzione regionale competente in materia di cultura e di valorizzazione dei beni culturali la Commissione regionale per l'archeologia industriale, di seguito denominata Commissione.

2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dura in carica cinque anni ed è composta da:

- a) il Direttore regionale della Direzione regionale Programmazione;
- b) il Direttore regionale Risorsa Umbria, federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali;
- c) il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria.

3. Possono essere invitati a prendere parte alle sedute della Commissione, senza diritto di voto:

- a) il Soprintendente per i beni Archeologici dell'Umbria (o un suo delegato);
- b) il Soprintendente per i beni Architettonici e paesaggistici dell'Umbria (o un suo delegato);
- c) il Soprintendente per i beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici dell'Umbria (o un suo delegato);
- d) il Soprintendente presso la Soprintendenza Archivistica per l'Umbria (o un suo delegato);
- e) esperti in materia di archeologia industriale;
- f) il rappresentante regionale dell'Associazione nazionale Comuni Italiani (ANCI);
- g) il rappresentante regionale dell'Unione province italiane (UPI).

4. La Commissione si dà un regolamento interno con il quale disciplina il proprio funzionamento.

5. Nessun compenso è dovuto dalla Regione ai componenti della Commissione o a coloro che sono chiamati a partecipare alle sedute della stessa.

6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da dipendenti regionali in servizio presso la struttura amministrativa di supporto di cui all'articolo 8.

Il Consigliere

Gianfranco Chiacchieroni

Art. 7
(Attività della Commissione)

1. La Commissione di cui all'articolo 6 svolge le seguenti attività:
 - a) formula proposte alla Giunta regionale al fine della valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, in particolare, nell'ambito delle attività individuate all'articolo 3;
 - b) esprime parere obbligatorio e non vincolante sul Programma triennale per la valorizzazione industriale e sul Piano annuale di cui all'articolo 5, entro venti giorni dalla trasmissione dei rispettivi atti da parte della Giunta regionale.
2. Nel caso di inutile decorso del termine di cui alla lettera b) del comma 1, il parere si considera favorevolmente acquisito.

Art. 8
(Individuazione della struttura amministrativa di coordinamento e supporto per le attività di valorizzazione dell'archeologia industriale)

1. La Regione individua, nell'ambito della Direzione regionale competente in materia di cultura e di valorizzazione dei beni culturali, la struttura competente a svolgere funzioni di coordinamento e supporto amministrativo per le attività svolte dalla Regione ai sensi della presente legge.
2. La struttura di cui al comma 1 svolge altresì attività di supporto amministrativo alla Commissione regionale per l'archeologia industriale di cui all'articolo 6.

Art. 9
(Contributi regionali)

1. Fermo quanto previsto, in relazione ai beni culturali, dagli articoli 113, 115, 120 e 121 del D.Lgs. 42/2004 e salvo quanto previsto dall'articolo 4, al finanziamento delle attività di cui all'articolo 3, la Giunta regionale provvede mediante l'erogazione di contributi, nel rispetto delle norme comunitarie, statali e regionali e tenuto conto del Piano annuale di cui all'articolo 5.
2. Le procedure, i criteri e le modalità dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono definite dalla Giunta regionale con proprio regolamento.

Art. 10
(Relazione consuntiva)

1. La Giunta regionale presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione al Consiglio regionale sulle attività svolte, nell'anno solare precedente, ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 9.



Il Consigliere

Gianfranco Chiacchieroni

Art. 11
(Norme finali)

1. In attesa della stipula o definizione degli accordi, intese e altre forme di collaborazione di cui all'articolo 4, al fine di operare una prima ricognizione del patrimonio di archeologia industriale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, la Giunta regionale, attraverso la struttura amministrativa di cui all'articolo 8, provvede a chiedere agli enti locali dati ed informazioni sui beni del patrimonio di archeologia industriale presenti sui rispettivi territori, secondo le modalità e i tempi definiti con delibera di Giunta, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, riferisce al Consiglio regionale sui dati e sulle informazioni raccolte.
2. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il Programma triennale di cui all'articolo 5 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, in seguito, ogni tre anni.
3. Il Piano annuale di cui all'articolo 5 viene approvato, in sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dall'approvazione del primo Programma triennale di cui al comma 2.
4. La Giunta regionale provvede all'individuazione della struttura di cui al comma 1 dell'articolo 8 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 9 è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12
(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli oneri previsti agli articoli 4, 5 e 9, per l'anno 2012 e successivi, l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.
2. Per le attività della struttura amministrativa della Giunta regionale previste dagli articoli 6, 8 e 11, comma 1 non sono previsti ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Gianfranco Chiacchieroni